

**PROVINCIA DI BRINDISI – SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA**

provincia@pec.provincia.brindisi.it

**Comune di BRINDISI Servizio AMBIENTE
Servizio URBANISTICA SUAP**

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

ARPA DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupor.puglia.it

Oggetto: Società SIR s.r.l. - Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'insediamento nella zona industriale del comune di Brindisi di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, da gestire in procedura semplificata – **Controdeduzioni al parere ARPA trasmesso con nota al prot. 0032580-338- del 10.06.2014 trasmesso in sede di C.d.S. del 10.06.2014**

Con riferimento a quanto richiesto in oggetto la scrivente società rappresenta punto per punto quanto di seguito.

1. Valutazione impatto acustico

Si veda allegato alla presente.

2. Restituzione dell'area agli usi legittimi

Si veda allegato alla presente.

3. Verifiche radiometriche

Come già ribadito nelle integrazioni richieste in sede di C.d.S. del 09.04.2014, prima dell'entrata in esercizio dell'attività sarà data evidenza della collaborazione di un "Esperto Qualificato" in grado di gestire eventuali situazioni di emergenza e verrà trasmessa copia del suddetto contratto di collaborazione all'autorità competente.

4. Trattazione gestione delle acque meteoriche di dilavamento

Nella precedente integrazione è stato ampiamente tenuto conto di quanto riportato all'art. 10, comma 4 del R.R. 26/2013, che per il caso in argomento **NON prescrive** il rispetto di alcun limite.

Si ripete infatti che come risulta dalla relazione tecnica sul regime delle acque meteoriche aggiornata ai sensi del R.R. n. 26/2013 (R5) e dalla Tav. 08/AGG.1, "Planimetria acque meteoriche e particolari costruttivi", le acque meteoriche ricadenti sui lastricati solari, non soggette alle prescrizione del succitato R.R., sono convogliate con condotte dedicate e separate dalle altre acque meteoriche di dilavamento, all'esterno del recinto dell'impianto onde evitare ogni possibile contaminazione.

I rifiuti, **come evidenziato nel progetto sono tutti tenuti al coperto**, con le seguenti modalità:

- All'interno del capannone;
- Sotto la tettoia prevista in progetto;
- In container dotati di copertura anche mobile (teloni).

Le acque ricadenti sulle aree dell'impianto (**essendo i rifiuti al coperto**), non dilavano i materiali e pertanto non risultano contaminabili. I piazzali, tuttavia, potrebbero risultare potenzialmente contaminati e pertanto è prevista la separazione delle acque di prima pioggia che saranno allontanate poi con autospurgo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del R.R. che così recita:

“2. È facoltà del titolare avviare le acque di cui al comma 1 del presente articolo ad un impianto di trattamento gestito da terzi con le modalità proprie dei rifiuti liquidi.”.

Così è spiegato il fatto che le acque meteoriche non subiscono contaminazione.

Le integrazioni progettuali, come già detto, contengono la progettazione di dettaglio delle opere di captazione, convogliamento, accumulo e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.

Come già detto nella precedente nota integrativa l'art. 10 comma 4 del R.R. riporta quanto di seguito:

4. Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che provengono dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina e che non recapitano in fognatura separata, sono sottoposte, prima del loro versamento, ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione. Se recapitano in fognatura separata sono soggette alle prescrizioni del Soggetto Gestore della fognatura. Comunque lo scarico e l'immissione di dette acque deve essere autorizzato e non deve pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.

In questo caso, il progetto prevede, dopo la separazione delle acque di prima pioggia, un trattamento in continuo di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura statica delle acque meteoriche di seconda pioggia, **“proprio come previsto dall'art. 10 comma 4”** il che dimostra la trattazione dell'argomento anche prima che il DAP Brindisi di ARPA Puglia trasmettesse l'ultimo parere.

Si sottolinea inoltre che L'art. 10 comma 1 stabilisce che **“SOLO”** gli scarichi costituiti da acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree devono rispettare i limiti di emissioni, ovvero anche le acque di dilavamento di cui all'art. 10 comma 5 che così recita:

*“5. Qualora il dilavamento di sostanze pericolose dalle superfici scoperte di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia, bensì si protrae nell'arco di tempo dell'evento meteorico, anche le acque di seconda pioggia sono sottoposte alla stessa disciplina delle acque di prima pioggia. Al fine di contenere il quantitativo di acque da sottoporre a trattamento, nonché limitare il carico inquinante, è consentito il frazionamento delle reti di raccolta **e l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento.**”*

Tenuto conto che i rifiuti di cui trattasi sono speciali non pericolosi, ne discende che non possono rilasciare sostanze pericolose per cui è applicabile il su riportato articolo 10 comma 5. Inoltre “TUTTI” i rifiuti e materiali in genere sono tutti tenuti al coperto, e quindi non rilasciano nemmeno altre sostanze che possono variare le caratteristiche proprie delle acque meteoriche di dilavamento. Pertanto non essendo possibile dilavare i materiali stoccati all’aperto, le eventuale l’apporto di sostanze pericolose presenti sui piazzali di transito piazzale si esaurisce con le acque di prima pioggia e quindi nel rispetto dell’art. 10 comma 4 non vanno imposti limiti di emissione allo scarico delle acque di seconda pioggia.

Restano invariate le altre indicazioni riportate nella precedente nota integrativa.

5. Rispondenza all’art. 21 del D.Lgs. 151.

L’art. 21 riguarda la definizione dei “Contenuti dello studio di impatto ambientale” su cui l’Autorità Competente sarà tenuta ad esprimersi.

Nello specifico, lo Studio di Impatto Ambientale di cui trattasi è stato predisposto secondo le indicazioni riportate all’Allegato VII alla parte seconda del D.L.vo 29 giugno 2010, n. 128 (che ha modificato e integrato il D. Lgs. n. 152 del 2006 , come modificato dal D. Lgs. n. 04 del 16 gennaio 2008 e succ. modifiche -“Contenuti dello Studio d’impatto ambientale di cui all’art. 22”, come richiesto dallo stesso art. 22 al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

A tal proposito si precisa che le argomentazioni di cui alla richiesta in essere sono state già ampiamente valutate nello Studio di Impatto Ambientale, di cui al Cap. 9 – “DISCUSSIONE SULL’OPZIONE ZERO: NON SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI”, paragrafi 9.1 – “Alternative di non realizzazione” e 9.2 – “Alternative localizzative”.

Per ciò che riguarda, invece, le alternative di carattere tecnologico e/o impiantistico, si rimanda al Paragrafo 5.10 – “Adeguamento del progetto alle migliori tecniche disponibili” (BAT), dal quale emerge l’attenzione data alla scelta delle stesse per lo svolgimento dell’attività che la ditta SIR srl intende effettuare.

Inoltre si ricorda che, la scelta del sito su cui la Ditta intende intraprendere l’attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, che si ricorda ricadere nell’Area Industriale di Brindisi, già esistente e di proprietà della stessa ditta, è stata considerata pienamente

rispondente ai criteri di localizzazione per i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, richiesti dal Piano di Gestione dei Rifiuti speciali della Regione Puglia, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2009, n. 2668, e soprattutto al criterio di tipo VINCOLANTE (il cui mancato rispetto è condizione sufficiente per la non localizzazione dell'impianto) relativo alla ubicazione dei nuovi impianti in aree industriali ai sensi del D.M. 1444/1968.

Si rammenta che l'area su cui è previsto l'intervento risulta essere stata individuata per le caratteristiche di fattibilità registrate dopo un'attenta analisi basata su diversi parametri, sia di carattere economico, tecnologico e ambientale, quali:

- orografia dei luoghi;
- contesto sociale ed economico dell'area;
- accessibilità al sito per la presenza di strade a grande scorrimento;
- distanza da corsi d'acqua e da canali;
- assenza di vincoli e/o elementi di eventuale incompatibilità, in quanto Area esclusivamente Industriale e già ampiamente urbanizzata e pianificata;
- sito di proprietà della stessa Ditta;
- capannone per le lavorazioni già esistente;
- area lontana dai centri abitati e urbanisticamente coerente con il tipo di attività che si intende svolgere;
- area a maggiore produzione dei rifiuti.

6. Rispondenza della proposta del Piano di Monitoraggio all'art. 28 del D.Lgs. 152/06.

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che, come riportato nello Studio di Impatto Ambientale al paragrafo 7.2, essendo gli impatti potenziali nella fase di cantiere alquanto ridotti e riconducibili solo alla componente rumore e vibrazione, non si ritiene di dover predisporre alcun Piano di monitoraggio per la suddetta fase, rammentando tuttavia che l'area in esame è classificabile come **Area esclusivamente Industriale – Classe VI**, per la quale vigono i limiti di emissione sonora pari a 70 Db(A) (diurno e notturno) e che le emissioni rumorose prodotte durante la cantierizzazione sono fortemente variabili e dipendono dalle attività svolte. A tal proposito le diverse fasi di lavoro non saranno

contemporanee all'interno dell'area di cantiere e tali da non avere durate continue, ma alternate con momenti di funzionamento e momenti di lavorazioni manuali.

Per ciò che riguarda invece la Proposta di Piano di controllo e monitoraggio, presentata in data 19.05.2014 di cui al Prot. 28453, per la tipologia di impianto e di rifiuti trattati, nonché dei macchinari e delle operazioni relative al trattamento dei rifiuti stessi, non si ritiene, salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità Competente, di dover procedere ad un controllo e/o monitoraggio ulteriore, rispetto a quanto già presentato.

Con riferimento, invece, ad eventuali eventi incidentali, si precisa il rischio che si possano verificare degli incidenti è alquanto ridotto non essendoci né rifiuti pericolosi né rifiuti liquidi tali da provocare sversamenti e/o rilasci.

Per gli eventuali rilasci di sostanze durante le operazioni di carico e/o scarico (che comunque avvengono al coperto e su pavimentazione impermeabile) o durante il transito è prevista la rimozione immediata a mezzo di terriccio o segatura o altre sostanze adsorbenti, che saranno tenute dislocate nelle zone più nevralgiche.

Le predette sostanze adsorbenti sono successivamente smaltite ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per ciò che riguarda, invece, il rischio di incendi, si fa presente che trattandosi di una attività per la quale è richiesta l'acquisizione del Certificato di Prevenzioni Incendi da parte dei VV.F. in quanto si svolgono attività soggette a controlli e verifiche dei VV.F. elencate nell'allegato I del D.P.R. n. 151 del primo agosto 2011 e/o riconducibili alla medesima, in caso di incidente si seguiranno le procedure riportate nel Piano di Emergenza, di cui si doterà l'impianto, e secondo le disposizioni eventualmente impartite dal Comando dei VV.F. Di Brindisi.

Si allega alla presente:

- Revisione della relazione di Impatto Acustico;
- Copia della notifica di avvenuta pubblicazione del verbale della CdS convocata con nota prot. 14647/TRI/VII del 28/05/2014 e tenutasi il giorno 10.06.2014 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Carovigno, li 20/06/2014

Firma.....